



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro

31-3-16
L. CAS. *[Signature]*
Marcello Chiari

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(Art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 e succ. mod. ex L. n. 3/2012)

Il Pubblico Ministero, *[Nome]*, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di ignoti indagati per il reato di cui agli artt. 629 e 644 c.p. e letta l'istanza per la sospensione delle procedure esecutive ai sensi della L. n. 44/1999 avanzata in data 11.3.2016 *[Nome]* e *[Nome]* (rispettivamente Amministratore Unico e socio della C. *[Nome]* S.r.l.).

OSSERVA

L'istituto della sospensione dei termini ex art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 (come modificato dall'art. 2 L. n. 3/2012) si inserisce in un'articolata disciplina normativa dettata dal Legislatore per contrastare i reati di usura e di estorsione, non solo mediante una compiuta definizione delle fattispecie penali che prevedono e puniscono tali delitti, ma anche attraverso misure economiche di sostegno per le vittime e le persone offese.

In tal senso, l'art. 14 L. n. 108/1996 istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, prevedendo l'erogazione di mutui senza interessi a soggetti esercenti attività imprenditoriale o comunque economica, i quali dichiarino di essere vittime dell'usura e risultino parti offese dal reato nel relativo procedimento penale instaurato. La L. n. 44/1999, nel costituire il Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e la elargizione di somme di denaro ai soggetti danneggiati dalle attività estorsive, introduce l'istituto della sospensione dei termini, non previsto nella L. n. 108/1996.

E dunque, l'art. 20, co. 7, L. n. 44/1999, nella formulazione vigente, dispone che "le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1", così sostituendo il precedente "parere" con l'attuale "provvedimento" del Pubblico Ministero.

In particolare, per ciò che rileva in questa sede, la modifica normativa ha inteso attribuire all'organo giurisdizionale requirente che procede il potere di disporre (direttamente con provvedimento e non più attraverso un parere) la sospensione di ogni atto "avente efficacia esecutiva", *rectius* dei termini concernenti le procedure di esecuzione mobiliare/immobiliare pendenti presso il giudice dell'esecuzione che siano conseguenza dei fatti asseriti come reato.

Dall'analisi dei lavori preparatori alla L. n. 3/2012 si comprende che la traslazione del termine "parere" in quello di "provvedimento" risente dell'esigenza di ricondurre il risultato decisivo ad una valutazione esclusiva e non più interlocutoria in ordine alla concedibilità della sospensione, attribuendo siffatta valutazione al pubblico ministero dell'indagine.

In tal senso, il "provvedimento favorevole" del Pubblico Ministero produce un effetto sospensivo automatico, senza alcuna appendice deliberativa da parte del G.E., tanto al fine di evitare che, a fronte di un medesimo fatto estorsivo o usurario, vi siano difformi pronunciamenti dei diversi giudici dell'esecuzione, i quali diversamente competenti sulle procedure espropriative in corso, emettano contraddittori provvedimenti di accoglimento e/o di rigetto della sospensione. Per converso, l'atto è privo di una portata decisoria sulle procedure esecutive, valendo soltanto a congelare per l'intervallo temporale di legge (300 giorni) il decorso dei termini delle procedure stesse, "immunizzando" temporaneamente l'esecutato vittima di reati di usura/estorsione dal carico di obbligazioni nascente da quella condizione.

Nel merito, la valutazione del Pubblico Ministero si deve necessariamente ed unicamente fondare sugli atti delle indagini preliminari e sulla valutazione di illecità penale dei fatti denunciati, senza alcun giudizio di

correlazione-funzionalità tra la sospensione e le prospettive di accoglimento dell'istanza di elargizione. L'istituto della sospensione, quindi, pur nella finalità di dare provvisorio ristoro alle vittime perseguite sul piano espropriativo dai loro estorsori/usurai, è tendenzialmente sganciato dalle sorti dell'istanza di accesso ai benefici economici ed è calibrato, invece, sull'esclusivo perimetro giudiziario proprio delle indagini e del processo.

Sul punto è, peraltro, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2014 la quale ha chiarito come "la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996. Il comma 7-bis dell'art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. (...) Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata".

Sulla scorta di tale ricostruzione sistematica, può dirsi che il Pubblico Ministero dispone con provvedimento favorevole la sospensione, verificando la ricorrenza dei seguenti presupposti: a) sussistenza della dichiarazione da parte dell'istante di essere vittima di reati di usura/estorsione; b) sussistenza della domanda di accesso e correlativa ammissione al Fondo di solidarietà; c) sussistenza delle procedure esecutive a carico della persona offesa nel procedimento penale; d) richiesta di sospensione entro un anno dalla verifica dell'evento lesivo.

In merito a quest'ultimo presupposto è essenziale circoscrivere la nozione di "evento lesivo" o comunque conoscere la "data" dello stesso, in quanto la sospensione triennale riguarda esclusivamente i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo (ex art. 20, co. 2, L. n. 44/1999). Sul punto, la norma non fornisce alcuna definizione di "evento lesivo", dovendosi esso intendere ogni vicenda che reca pregiudizio al richiedente; tuttavia, dovendosi procedere ad una valutazione autonoma di tale evento lesivo rispetto alla sua rilevanza nella determinazione della fattispecie penale, si ritiene che il momento dal quale occorre far decorrere il periodo di un anno previsto dall'art. 20 della legge n. 44/1999 sia da individuare in quello della denuncia o in quello del primo atto processuale con cui la vittima percepisce la consistenza di un pregiudizio concreto derivante dalla procedura esecutiva.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, vagliato l'andamento delle indagini preliminari, sussistono nel caso di specie i presupposti di legge per la concessione della sospensione dei termini.

Le persone offese nel presente procedimento risultano direttamente vittime del reato in contestazione in quanto Amministratore Unico e socio (nonché fideiussori) delle Le stesse hanno presentato istanza di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà. Sussiste la denuncia di procedure esecutive (Tribunale Civile di Catanzaro RGE n. RGE n. L'istanza risulta presentata entro un anno dalla verifica dell'evento lesivo (da ritenersi qui verificatosi l'11 gennaio 2016 - data del provvedimento di avviso di vendita fissata per il 31 marzo 2016).
Pertanto, applicato l'art. 20, co. 7 e 7bis, L. n. 44/1999.

DISPONE

La sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure espropriative pendenti a carico di ad indicate nella parte motiva,
per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, in particolare per l'immediata comunicazione del presente provvedimento agli istanti, alla Prefettura di Catanzaro ed al Giudice dell'esecuzione.

Catanzaro, 30/3/2016

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

PROCURA DELLA REPUBBLICA

CATANZARO

30.3.2016

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

30.3.2016
Per Ricevuta
S. A. C. M. C.
C. S. T. C.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
DUE
superviene di cui
sopra a cui
urgent di diligen per
di sospensione delle specie
verbale

PROCURA DELLA REPUBBLICA

E' copia conforme all'originale

del verbale di n° 2 pagg.

del processo, n° 30-03-2016



ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Rosa Ricci